

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto in favore dei dipendenti della FNOMCeO che prestano servizio nelle sedi di Via Ferdinando di Savoia n. 1 - 00196 Roma, da utilizzarsi in esercizi convenzionati con la Ditta Appaltatrice.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza:

- del D.lgs 50/2006;
- del Codice Civile per tutto quanto non previsto dai citati provvedimenti normativi e nella documentazione di gara.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, fatta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recesso nel caso in cui, pur non essendo completata l'intera durata del contratto o del periodo opzionale, si raggiunga il quantitativo complessivo di buoni pasto ordinabili, come indicato nel presente capitolato speciale ai fini della determinazione della base d'asta.

E' in facoltà dell'Amministrazione di approvvigionarsi anche per quantitativi di buoni pasto eventualmente maturati dal personale nelle more di svolgimento della presente gara, che andranno decurtati dal quantitativo complessivo di buoni pasto ordinabili, indicato ai fini della determinazione della base d'asta.

ART. 4 – VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO

Il valore facciale unitario spendibile del buono pasto cartaceo per dipendente dovrà essere pari ad € 11.00, IVA inclusa e deve possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

Il valore nominale riportato sul buono pasto rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi pubblici convenzionati. Pertanto indipendentemente dall'IVA, il dipendente potrà acquistare alimenti fino all'importo indicato sul buono.

Il buono pasto può essere utilizzato come buono valore per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono.

Sui buoni pasto dovrà essere indicata, fra l'altro, la scadenza per la spendibilità del titolo, da parte degli utenti.

I buoni pasto dovranno essere non nominativi.

L'importo complessivo massimo dell'appalto, posto a base d'asta per il periodo del contratto e fatto salvo il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara,

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

ammonta ad € 184.800,00 IVA 4% compresa, così determinato: n. 700 buoni pasto/mese per 24 mesi X Euro 11,00 (valore facciale cadauno del buono pasto IVA inclusa 4%)

ART. 5 – NOMINA RESPONSABILE DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Paola Maio, Tel 06/36203203– contratti@fnomceo.it – pec: contratti@pec.fnomceo.it,

ART. 7 – ONERI DELLA DITTA PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta Appaltatrice dovrà obbligatoriamente provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto; in particolare dovrà:

- essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- garantire e manlevare la Federazione da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'impresa e il proprio personale dipendente.
- assicurare la consegna dei buoni pasto nei modi e nei tempi descritti dal presente capitolato;
- garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate;
- fornire a richiesta della Stazione Appaltante l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, che dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto di fornitura. Il Fornitore è tenuto ad inviare l'elenco degli esercizi convenzionati entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento;

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

- garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- rimborsare i buoni pasto non utilizzati o provvederne alla sostituzione (ai sensi del successivo art.19).

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Appaltatrice è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione di importo pari a quello indicato nel disciplinare, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

Le modalità di versamento della cauzione definitiva sono le medesime di quelle previste per il versamento della cauzione provvisoria nel disciplinare di gara.

ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione corrisponde al Fornitore per ogni buoni pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso detratto lo sconto offerto. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di Legge.

Per ogni erogazione di buoni pasto durante il rapporto contrattuale dovrà essere emessa relativa fattura elettronica riepilogativa riportante:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il numero di protocollo e la data della richiesta di approvvigionamento eseguita dalla Federazione;
- il numero totale dei buoni pasto emessi nel periodo di riferimento;
- l'indicazione del valore nominale del singolo buono pasto, l'indicazione del valore del singolo buono pasto detratto lo sconto percentuale presentato in sede di offerta, l'importo totale ottenuto moltiplicando il numero dei buoni emessi per il valore scontato offerto in sede di gara;
- l'aliquota IVA come per legge;
- gli estremi per il pagamento: termini scadenza fattura, conto corrente IBAN dedicato.

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

Le fatture dovranno essere intestate a Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

L'Amministrazione, effettuati i relativi riscontri, provvederà alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore, nei termini di legge e comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo della Federazione.

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata.

In tal caso la Ditta Appaltatrice sarà tenuta a rettificare o integrare le discordanze rilevate: per tale sospensione la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di alcun genere. La Stazione Appaltante – prima dell'emissione dei provvedimenti di pagamento – effettuerà, ove previsto, i controlli dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché acquisirà d'ufficio i documenti richiesti dalla normativa vigente.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Appaltatrice la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall'art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da applicarsi in caso di ritardato pagamento per l'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 5, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 C.C.

La Stazione Appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dalla Ditta Appaltatrice, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo. Per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di legge attualmente vigenti.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Roma.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 11 – PENALI

Qualora la Stazione Appaltante riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.

La Stazione Appaltante, nei casi sotto riportati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto: Euro 30,00, al giorno;
- b) per ciascun buono pasto non accettato presso gli esercizi commerciali convenzionati, per cause non imputabili al dipendente titolare: Euro 11,00;

Nei casi previsti dal comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione al pagamento relativo alla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota di credito predetta, la Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco di un singolo semestre, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e l'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause ad essa non imputabili.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere il contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

La violazione dei divieti di cui all'art. 105 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, a danno della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e dal precedente art.12, anche nei seguenti casi:

- fallimento della Ditta Appaltatrice;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi e, comunque, per un periodo superiore a mesi due;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- qualora nell'arco del medesimo semestre vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi l'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal precedente articolo 12.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante e i danni conseguenti.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto.

La facoltà di recesso sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, che dovrà pervenire alla Ditta almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.

ART. 14 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice sarà di competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

PARTE TECNICA

ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui al successivo art. 20, dietro presentazione ai medesimi di appositi buoni pasto forniti dalla stessa impresa.

Nel caso di eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi convenzionati, la Ditta Appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e dovrà provvedere, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di risoluzione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal presente capitolato.

Nel periodo di svolgimento del servizio gli esercizi convenzionati potranno essere modificati o aggiunti a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La Ditta Appaltatrice non potrà opporre alla Stazione Appaltante la mancata convenzione con l'esercizio commerciale indicato dalla stessa, per motivazioni inerenti la convenienza economica o i costi di detta convenzione.

ART. 17 – AUTORIZZAZIONI

La Ditta Appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto.

ART. 18 – REQUISITI E MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

Il servizio sarà attuato mediante distribuzione di buoni pasto del valore nominale di € 11.00. In particolare i buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
- f) il buono pasto non potrà dare diritto a resti in denaro in caso di presentazione per importi di consumazioni inferiori al suo valore nominale.

I buoni pasto devono essere raccolti in carnet numerati progressivamente e fascicolati.

Ciascun buono pasto dovrà riportare:

- a) il codice fiscale o la dicitura FNOMCeO;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente
- d) il termine temporale di utilizzo non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione, nonché il termine ultimo per l'eventuale rimborso non inferiore a mesi 6 dalla data di scadenza;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro;

La loro consegna deve avvenire, mediante corriere o altro mezzo idoneo, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta avanzata dall'ufficio competente.

Le spese relative alla stampa, all'imballo, al trasporto ed alla consegna sono a carico della Ditta Appaltatrice in quanto comprese nel prezzo offerto in sede di gara. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di rintracciabilità del buono pasto.

La Stazione Appaltante è manlevata dalla Ditta Appaltatrice per qualsiasi pretesa

che il ristoratore possa avanzare nei suoi confronti a causa dell'utilizzo/rimborso dei buoni pasto.

ART. 19 – BUONI PASTO NON UTILIZZATI

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

La Stazione Appaltante ha il diritto di restituire alla Ditta i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rimborsare il prezzo dei buoni pasto non utilizzati entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della richiesta. In tal caso la medesima Ditta procederà all'emissione di una nota di credito il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.

La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione. La restituzione dei buoni pasto a cura della Stazione Appaltante è effettuata tramite consegna a mano o mezzo corriere o tramite raccomandata AR.

ART. 20 REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa viene reso a mezzo di buoni pasto da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati che devono essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi statali e regionali per la vendita e la somministrazione di cibi e prodotti alimentari.

ART. 21 - RETE ESERCIZI

Per partecipare alla gara la Ditta Appaltatrice deve presentare apposita dichiarazione di impegno a provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In particolare la Ditta Appaltatrice fornirà, entro detto termine, alla Stazione Appaltante idonea, relativa elencazione degli esercizi convenzionati.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare o sostituire gli esercizi convenzionati in corso di esecuzione del servizio.

ART. 22 – CORRISPETTIVI

Per ogni buono pasto la Stazione Appaltante corrisponderà alla Ditta Appaltatrice la somma risultante dalla sottrazione al valore nominale unitario di Euro 11,00 dell'importo corrispondente alla percentuale di sconto/ribasso offerto in sede di gara più IVA come per legge

ART. 23 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente Capitolato speciale composto da n. 23 articoli, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.

**PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO
Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE**

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute negli articoli 7, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18,19, 20, 21, 22, 23.

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

Informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. n.196/2003, concernente "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con la firma in calce al presente disciplinare, esprimo il mio consenso e autorizzo la Federazione al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente gara e dell'eventuale stipula e gestione del servizio nonché all'archiviazione degli stessi nei locali della Federazione. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i partecipanti possono esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs n.196/2003.

(Timbro dell'operatore economico e firma del Legale Rappresentante)